

CIRCOLARI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 103/2017.

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali.

La presente circolare sostituisce la precedente n. 101 del 10 febbraio 2016 e disciplina gli interventi dello Stato a favore di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali nonché di Edizioni nazionali in base a quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche e integrazioni.



La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sono ammessi a presentare istanza enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge suddetta.

Art. 1.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le istanze di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, che le invierà alla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali.

2. Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. Anche in questo caso l'Ufficio trasmetterà le istanze alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali.

3. Le istanze di rifinanziamento di Comitati nazionali o di Edizioni nazionali precedentemente approvate, in regola con la normativa sul bollo e debitamente firmate dal presidente del Comitato promotore, dovranno essere parimenti presentate entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione.

4. È possibile effettuare la consegna dell'istanza a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnando a mano il plico all'indirizzo sopra indicato.

L'istanza, sia di prima istituzione che di rifinanziamento, può anche essere inoltrata, sempre entro il termine del 31 marzo, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Art. 2.

Comitati nazionali

Le celebrazioni o manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre anni dall'istituzione del Comitato nazionale. È ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1 firmata dal presidente del comitato promotore dell'iniziativa, una dettagliata relazione tecnica, contenente i seguenti elementi:

obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalità, costi previsti, tempi e fasi di realizzazione del programma stesso;

risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione;

bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;

elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;

recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;

proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).

Art. 3.

Criteri di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento dei Comitati nazionali

Ai fini dell'eventuale istituzione dei Comitati nazionali saranno ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.

Saranno inoltre tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano:

manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;

eventi o attività pluridisciplinari e plurisetoriali (come ad esempio mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali);

un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati per le attività che si propongono;

il coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali esistenti su territorio di livello nazionale e internazionale;

progetti e attività a carattere innovativo;

identificazione dei fruitori e dei destinatari del progetto di celebrazioni.

Non sono invece ammissibili:

istanze pervenute oltre il termine indicato nel precedente art. 1;

progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;

progetti generici e/o che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;

iniziative di interesse esclusivamente locale.

La Consulta esaminerà le richieste sulla base dei criteri sopra indicati e determinerà altresì la composizione del Comitato nazionale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comitati nazionali ammessi a contributo dovranno inviare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate.

